

## DETERMINAZIONE

**N° 00300 DEL 26.03.2018**

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

**OGGETTO:** Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro – B.P.+2 / AOCS - Liquidazione spese e competenze di lite.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**

### **PREMESSO**

**Che** con ricorso depositato in data 15/12/2014 presso la Cancelleria Sez. Lavoro del Tribunale di Cosenza, Bonavita Pasquale, unitamente ad altri due ricorrenti, conveniva in giudizio questa Azienda al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto al trasferimento per mobilità presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, previa dichiarazione di illegittimità della sospensione della procedura di mobilità in ingresso disposta dalla convenuta;

**che** l'Azienda decideva di costituirsi in giudizio e di opporsi alle richieste avanzate con il predetto ricorso e lo faceva tramite il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Maletta, in forza all'Ufficio Legale;

**che** il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Ferrentino, in data 10/10/2017 decideva il giudizio con la Sentenza n.1018/2017 accogliendo il ricorso e dichiarando che la procedura di mobilità delle parti ricorrenti si è perfezionata e che la sua sospensione è illegittima, condannando, pertanto, l'Azienda Ospedaliera all'immissione dei ricorrenti in servizio, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Luca Muraca;

**che** l'Avv. Luca Muraca notificava all'Azienda Ospedaliera la suddetta Sentenza del Tribunale brutio, munita della necessaria formula esecutiva;

**che** per i predetti motivi, occorre procedere alla liquidazione delle spese e competenze stabilite in favore dell'Avv. Luca Muraca nella Sentenza n. 1018/17, ovvero euro 1.500,00 a titolo di compensi, euro 225,00 per rimborso spese forfettarie al 15%, euro 69,00 per CPA al 4%, così complessivamente euro 1.794,00;

**che** la somma da corrispondere per euro 1.794,00, non è soggetta a trattenute fiscali poiché trattasi di Professionista che ha dichiarato di essere soggetto a regime fiscale semplificato esente da IVA e RA;

**che** alla spesa scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme del conto n. 205.2.101, al fine di provvedere ai pagamenti relativi;

**di** attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

**che** il Direttore dell'Ufficio ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio;

**che** i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa in materia;

**precisato** che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004;

**vista** la Disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n. 62 del 13/02/2018 e l'integrazione alla stessa n.75 del 26/02/2018;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

## DETERMINA

**di** ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate;

**di** liquidare in favore dell'Avv. Luca Muraca per le causali indicate in premessa, la complessiva somma pari ad euro 1.794,00, non soggetta a trattenute fiscali poiché effettuata in favore di Professionista che ha dichiarato di essere a regime fiscale semplificato;

**di** precisare che la spesa complessiva, pari ad euro 1.794,00, verrà imputata al conto di costo n.205.2.101 e che tale spesa trova copertura sul budget assegnato;

**di** notificare all'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie il presente atto, successivamente all'adozione;

**di** dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

**di** dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

**di** precisare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/04.

Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Ivan Gaudio

Il Direttore della UOC  
Affari Generali ed  
Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata sull'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

---

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)